

nico portato dall'articolo 6 della presente legge, saranno conferiti, a scelta, agli inservienti delle direzioni dei lavori in servizio presso l'Amministrazione centrale da almeno due anni, che ne siano riconosciuti idonei ».

(È approvato).

Art. 9.

« Le disposizioni contenute nella presente legge saranno effettuate gradualmente, in modo però da avere piena attuazione entro tre mesi dalla sua pubblicazione ».

(È approvato).

Art. 10.

« In conseguenza delle disposizioni contenute nella presente legge si provvederà, mediante decreto del ministro del tesoro, al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione segreta su questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo reale equipaggi.**

**PRESIDENTE** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti i sottufficiali e sottocapi del Corpo reale equipaggi.

Se ne dia lettura.

**DA COMO**, segretario, legge: (V. *Stampato* n. 750-A).

**PRESIDENTE**. Onorevole ministro della marina, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

**LEONARDI-CATTOLICA**, ministro della marina. Consento.

**PRESIDENTE**. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Nella colonna « paga giornaliera » della tabella B, art. 2, annessa alla legge n. 135 del 24 marzo 1907, le cifre in corrispon-

denza dei gradi sotto indicati sono sostituite dalle seguenti:

capo di prima classe, lire 4.10 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di prima classe, lire 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo di seconda classe, lire 3.50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

capo di seconda classe, lire 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo lire 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo lire 1.85 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di prima classe, lire 4 su navi in disponibilità ed a terra;

capo fuochista di seconda classe, lire 3.30 su navi in disponibilità ed a terra;

secondo capo fuochista lire 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva;

secondo capo fuochista, lire 1.85 su navi in disponibilità ed a terra.

« La nota a) della stessa tabella B è sostituita dalla seguente:

« La paga giornaliera dei secondi capi e sottocapi di tutte le categorie, sia a bordo che a terra, aumenta per i primi di lire 0.40, 0.80 e 1.20, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre, sei e nove anni di permanenza nel grado, e per i secondi di lire 0,20, e 0.40, quando abbiano compiuto, rispettivamente, tre e sei anni di permanenza nel grado ».

« Nella colonna « note » della stessa tabella è aggiunto il seguente comma:

« La paga giornaliera dei nocchieri di prima classe e degli altri militari del Corpo reale equipaggi pareggiati a tale grado, eccettuati i macchinisti, sia a bordo che a terra, è aumentata di lire 0.30, 0.60 e 0.90, quando abbiano rispettivamente compiuto 4, 8 e 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 23, 27 anni di servizio effettivo.

« Al comma aggiunto alla stessa tabella per effetto dell'articolo 10 della legge numero 430, del 13 luglio 1910, è sostituito il seguente:

« La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di lire 0.30, 0.50, 0.60 e lire una, quando essi abbiano rispettivamente compiuto 4, 6, 8 o 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 21, 23, 27 anni di servizio effettivo ».

(È approvato).